



**Proponente SF South Srl
ID VIP 7695**

**"Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico
denominato "DELICETO AGROSOLARE" della potenza di 83MWp".**

Riscontro alla Nota del Mic

SS_PNRR_Prot. 4535_14102022_ID_VIP_7695_FVAgr_DelicetoAgrosolare_Rich.Integrazioni

MASCARO
RUBERT
BRUNO -
43151080K

Firmato
digitalmente por
MASCARO
RUBERT BRUNO -
43151080K
Fecha: 2022.11.10
14:19:23 +01'00'

Solarfields Sette S.r.l.

Via G.B. Casti 65
01021 Acquapendente (VT)
P.IVA 01998810566

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Casti', is written over the company address information.

Firmato digitalmente
da

**MAURIZIO
MANENTI**

C = IT

1) BENI PAESAGGISTICI

1.a) Aggiornamento di una carta riassuntiva dei vincoli paesaggistici, in scala adeguata a rendere perfettamente individuabili anche gli eventuali vincoli monumentali (all'interno dei centri storici e nelle aree esterne, limitrofe all'intervento) comprendendo nell'area di analisi la rappresentazione dell'impianto, del cavidotto e la cabina di consegna, nonché l'elenco nominale dei beni vincolati e l'indicazione di tutte le distanze dagli stessi e dai corrispondenti buffer di riferimento ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 e D.L. 50/2022;


Le informazioni richieste in merito alla carta riassuntiva suddetta sono riportate nell'elaborato NB9F3B4_RelazionePaesaggisticaElabAnalisi_01 e nell'elaborato NB9F3B4_SIA_allegati. Inoltre i vincoli sono stati descritti nella Relazione Paesaggistica (NB9F3B4_RelazionePaesaggistica) e poi aggiornati nella relazione NB9F3B4_SIA_integrazioni consegnata in successiva fase.


Si segnala che non si attraversa alcun centro storico e non ci sono vincoli monumentali. Tale indicazione vale sia per le aree di impianto che per il cavidotto.

Come riportato sinteticamente nella relazione paesaggistica al paragrafo 4.6:

Il cavidotto, nel comune di Ascoli Satriano, attraversa una porzione di terreno caratterizzata da aree appartenenti alla rete dei tratturi. Nel comune di Deliceto il cavidotto attraversa un'area di rispetto delle componenti storico culturali, proprio in prossimità della sottostazione Terna già esistente. Il carattere temporaneo dell'intervento e il ripristino dello stato ante operam al termine dei lavori garantiranno l'assenza di alterazioni di carattere paesaggistico, né comprometteranno la valenza storico/culturale/paesaggistica dei siti o delle strade tra l'altro spesso riconvertiti in strada asfaltata interessata da traffico veicolare frequente. Data la natura degli interventi proposti, gli stessi risultano compatibili con le prescrizioni del PPTR (art. 81 delle NTA, comma 2) p.elenco a7))

Si riportano per completezza le tavole suddette.





1.b) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi di tutte le aree interessate dal progetto, ante e post operam, con fotoinserti di progetto che utilizzino ulteriori punti di vista più prossimi all'impianto o punti di vista "sensibili" o di belvedere, in particolare tenendo conto della rete tratturale, della rete viaria, delle strade panoramiche nell'area di riferimento, nonché dai beni monumentali prossimi, nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Le fotosimulazioni dovranno:

- (i) essere realizzate in scala adeguata e leggibile (dovrà essere usata la medesima scala nelle rappresentazioni ante e post operam), su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View),
- (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto),
- (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456),
- (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno,
- (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.

La Relazione denominata "NB9F3B4_RelazionePaesaggisticaElabProgetto_01" riporta quanto richiesto nel rispetto delle richieste della Provincia di Foggia e della Regione Puglia. Il Progetto in oggetto era stato precedentemente presentato infatti alla Provincia di Foggia, ma poi ritirato perché non è stata mai indetta la Conferenza di Servizi. Le fotosimulazioni utilizzate sono state prese da Google Street View, dal momento che la tipologia di immagini, a nostro parere, consente una corretta rappresentazione della realtà e consente una verifica tramite un software a tutti disponibile. Diversamente non sarebbe possibile con immagini prese da punti di vista che potrebbero dare una visione parziale della situazione. Sono stati scelti punti di vista sensibili e critici, da cui l'impianto risultava maggiormente visibile.

Si allegano di seguito i punti di presa da cui sono stati fatti i rendering e le foto, facilmente verificabili e individuabili tramite Google Earth.

punto	latitudine	longitudine	didascalia riportata in relazione	distanza dall'impianto	RENDER
punto 1	41°13'14.38"N	15°28'37.98"E	foto dalla strada comunale Deliceto-Ascoli verso la sottostazione Utente SSE	200	
punto 2	41°12'54.50"N	15°30'14.35"E	foto area B dalla strada comunale Deliceto-Ascoli verso Deliceto	20	
punto 3	41°12'23.08"N	15°30'44.77"E	dalla SP104 verso l'impianto C	100	SI
punto 4	41°12'49.94"N	15°30'28.34"E	foto da SP104 verso l'impianto D ed E	50	SI
punto 5	41°13'9.89"N	15°31'31.96"E	foto dalla SP119 verso l'impianto G e F	250	SI
punto 6	41°16'30.83"N	15°33'11.15"E	foto dalla strada statale SS655 verso l'impianto H	1000	
punto 7	41°17'8.77"N	15°32'19.22"E	foto dalla strada vicinale a Nord dell'impianto verso il lotto H (H1)	150	
punto 8	41°16'35.77"N	15°31'48.95"E	foto dalla strada vicinale a Sud dell'impianto verso il lotto H (H6)	160	SI

Nella relazione paesaggistica e nella documentazione fotografica e render è stato riportato anche lo studio di intervisibilità.


Vengono di seguito riportate le 8 sezioni, relative agli 8 punti, ad integrazione di quanto già consegnato. I coni sono indicati nella relazione che riporta le documentazioni fotografiche ed i render



Punto 1 -Sezione verso la SS



Punto 2 - Sezione verso l'area B



Punto 3 - Sezione verso l'area C



Punto 4 - Sezione verso l'area D ed E



Punto 5 - Sezione verso l'area F




Punto 5 - Sezione verso l'area G



Punto 6 - Sezione verso l'area H



Punto 7 - Sezione verso l'area H



Punto 8 - Sezione verso l'area H

1.c) Valutazione analitica dell'effetto cumulo dell'impianto in progetto e degli impianti da fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici, non solo già installati ma anche già autorizzati, da installare o in fase di autorizzazione. Le verifiche specifiche relative agli impatti dovranno essere sviluppate secondo le procedure di calcolo previste per la Regione Puglia dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 che stabilisce i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER.

Quanto richiesto è riportato nella relazione NB9F3B4_Documentazione_Specialistica_03 "Documentazione specialistica impatti cumulativi" richiesta in maniera specifica, secondo la DD.ServizioEnergia_n.1_2011 della Regione Puglia, vigente al momento della prima versione della consegna del Progetto alla Provincia di Foggia.

Nell'effetto cumulo sono stati considerati, come da DD, tutti gli impianti, autorizzati, in esercizio, o in fase di autorizzazioni, sia eolici che fotovoltaici.


Sono state usate le procedure di calcolo richieste (vedi paragrafo 4.5) anche dalla DD 162 del 2014, come si evince dalla Relazione suddetta.


1 d) Verifica della conformità del progetto alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" di cui al D. Lgs. 199/2021, emanate dal MITE nel giugno 2022, con particolare riferimento ai requisiti indispensabili per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

L'impianto risulta conforme rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida del D.LGS 199/2021.

1 e) Attestazione inesistenza usi civici sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto; I CDU depositati in sede di istanza certificano l'assenza di Usi Civici per i terreni oggetto dell'impianto e delle relative opere connesse, i cavidotti inoltre si sviluppano tutti su strade pubbliche esistenti. Si riallegano in calce alla presente i CDU aggiornati. Si riporta inoltre come richiesto la planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione delle aree gravate da usi civici rispetto all'impianto.

DELICETO SOLARE - COMUNI DI ASCOLI SATRIANO (FG) E DELICETO (FG)
PPTR - CARTA DELLA STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE LUGLIO 2019





1 f) Aggiornamento della relazione paesaggistica alla luce delle integrazioni richieste.

Le informazioni riportate nel presente documento si ritengono esaustive, pertanto non si ritiene di dovere aggiornare le relazioni già consegnate.

2) BENI ARCHEOLOGICI

La proponente è disponibile a effettuare indagini preventive prima dell'inizio lavori per evitare danneggiamenti agli eventuali reperti sepolti, sulla base di piani scavi da concordare con i funzionari preposti a valle dell'Autorizzazione Unica e incaricati dalla relativa Soprintendenza, Si attiverà pertanto per sottoscrivere i relativi accordi e disciplinari come richiesto



Comune di Ascoli Satriano

(Via Torre Arsa, 3 - 71022 - Provincia di Foggia)

www.comune.ascolisatriano.fg.it

5° SETTORE - UFFICIO TECNICO

Assetto del territorio, Ambiente e Attività Produttive

[-tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it](mailto:tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it), protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 141/2022

Prot.n. 8995

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la nota prot. n. 8995 del 22.07.2022 con la quale il signor REDDAVIDE DANIELE nato a FOGGIA il 27.08.1978 ha chiesto il certificato di destinazione urbanistica dei seguenti terreni:

Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 11, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la ricevuta del versamento di euro 300.00 per diritti di segreteria

Visto l'art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27.12.2002, n.301;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto prefettizio n. 3 del 15.03.2022 ;

C E R T I F I C A

CHE i terreni ubicati nel territorio di questo Comune e riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 11, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 ricadono nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia **“Zone per attività agricole “** così come definite nella deliberazione Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022;

CHE la predetta zona agricola E è destinata in prevalenza all'agricoltura e forestazione, in esse sono ammesse attività produttiva connesse con l'agricoltura come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, i depositi carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore.

La edificazione deve rispettare le norme tecniche di attuazione allegate al predetto PUG, e, specificatamente quelle contenute nel titolo II capo IV, dall'art. 4.01.b all'art. 4.07, articoli in parte modificati (4.02/var – 4.04/var -4.06/var 4.07/var e 4.05 abrogato) con deliberazione Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022 come di seguito indicati

Art. 4.01.b – Zone produttive: norme generali

1. Nelle zone agricole le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

zonale o simili), tali necessità devono risultare da “piani di utilizzazione” o “piani di sviluppo aziendale” che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove; per gli interventi connessi con le attività non specificatamente agricole, il progetto deve fare specifico riferimento anche ai contenuti delle leggi settoriali di riferimento, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

2. Per gli insediamenti relativi ad attività non agricole, già presenti in dette zone agricole alla data di adozione del PUG, è consentito l’adeguamento delle costruzioni esistenti con incremento massimo dei parametri Sf, Iff, Sc, del 20% e nel rispetto di H, Dc, Df, Ds; detto adeguamento deve essere correlato a dimostrate esigenze, esplicitate nei “piani” di cui sopra, e gli eventuali nuovi volumi non possono essere destinati a residenza. Detti interventi sono soggetti a permesso di costruire oneroso e ad atto d’obbligo attestante sia la destinazione d’uso dell’edificio sia l’asservimento dell’area di pertinenza (che, comunque rimane con destinazione di zona “agricola”). Non è ammesso l’accorpamento di aree di terreni non confinanti.
3. Nelle zone agricole sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente alla data del 14.07.2006 (data di adozione del PUG) anche mediante ristrutturazione con la modifica di destinazione d’uso degli edifici che ferma restando la destinazione agricola delle aree di pertinenza- possono assumere destinazioni: residenziale (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza (commercio al minuto, studi professionali, artigianato di servizio, ecc.), per servizi alle attività produttive (laboratori, uffici, ecc.), e per il tempo libero.
4. La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell’art.31 della legge statale n.457/78, non può modificare la planivolumetria esistente salvo che per i volumi necessari per gli impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, per la eliminazione delle barriere architettoniche, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti. Detti interventi sono soggetti a permesso di costruire oneroso e ad atto d’obbligo attestante sia la nuova destinazione d’uso dell’edificio, sia l’asservimento delle aree di pertinenza.
5. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della parte terza del D.vo n.42/2004 o di edifici di interesse ambientale, tutelati a norma dello stesso D.vo, il Comune deve chiedere l’autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.
6. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PUG a tutela, non vincolati da provvedimenti statali e/o regionali, il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere dell’UTC eventualmente integrato dal membro “esperto” sulla tutela paesaggistica.

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l’uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole “E” sono destinate in prevalenza all’agricoltura ed alla forestazione.
 - 1.1. Non è consentita l’edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.
 - 1.2. E’ consentita l’edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
2. Sono ammesse attività produttive connesse con l’agricoltura, come l’allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.
3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le

prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
 - Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non “costruzioni”, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

1. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate “insediamenti civili” (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

2. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla

costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

3. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione
4. con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure “a giorno” su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante
5. grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di “sentieri” ecologici.

Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - *Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici* (elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR), si prescrive che:

- gli *interventi di ristrutturazione edilizia* devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
 - gli *interventi di demolizione e ricostruzione* sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia
 - eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
 - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.6) (elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
- b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
- c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle L.R. n° 6/66-1979.
- d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - “Codice di Buona pratica Agricola”,
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 – “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati –

- Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art. 4.03 – Attività complementari insediabili nelle zone agricole

Le attività complementari di tipo agri-turistico, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali, alla integrazione delle attività agricole ed al mantenimento/ recupero di strutture esistenti, sono insediabili nelle zone agricole.

Art 4.04/var – Attività di trasformazione prodotti agricoli ed attività zootecniche insediabili nelle zone agricole di cui all' art. 4.02/var

1. Nelle zone agricole sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico (ancorché non rientranti negli “insediamenti civili” ai sensi della Disp. MM LL PP 08.05.1980), con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

2. La edificazione connessa con dette attività, sottoposta a permesso di costruire oneroso, è subordinata alla approvazione in Consiglio Comunale del relativo progetto (corredato da apposita relazione esplicitante la tutela degli aspetti paesaggistici ed il piano di sviluppo aziendale).

3. L'edificazione deve risultare conforme ai seguenti parametri:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,10 mc/mq, di cui massimo 0,03 mc/mq destinabili alla residenza;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 20% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 8,00 salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità di quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche.-
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

4. Nell'ambito della volumetria e superficie coperta prescritte, sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie massima pari al 10% della superficie coperta.

5. Tali insediamenti sono, comunque, subordinati al preventivo parere della ASL competente ed alla predisposizione di impianti di trattamento per gli scarichi aeriformi, liquidi e solidi (in conformità anche delle leggi di settore); per gli stessi, inoltre, vanno precisate le distanze dai confini e dagli alloggi di pertinenza sia degli edifici sia dei recinti/vasche di stabulazione/ allevamento.

6. Per l'insediamento di dette attività è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità, che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

Art 4.05 - abrogato

4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico non di interesse per il presente certificato

Art 4.07/var - Prescrizioni comuni a tutte le Zone Agricole del PUG

I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;

f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.

g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;

i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;

l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;

m) E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-446-447-448, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, , foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 sono sottoposti al vincolo del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del tipo PG1 ossia area a rischio geomorfologico medio e moderato

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 449-450-451, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31 e foglio di mappa n. 23 particella n. 11, non sono sottoposti al vincolo del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Che i terreni al foglio di mappa foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 sono sottoposti al vincolo del tipo AP ossia aree ad alta pericolosità idraulica

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 11, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 **non sono gravati dal vincolo degli usi civici;**

CHE i predetti terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

11, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 sono soggetti alle norme rinvenienti dal P.P.T.R. Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015 e alle norme rinvenienti dall'adeguamento del PUG al PPTR giusta delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11.12.2021;

CHE i predetti terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 11, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 sono soggetti alle norme derivanti dall' approvazione della variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito dell'adeguamento del PUG vigente al PPTR regionale giusta Delibera Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022;

Si rilascia in bollo **assolto ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico con numero identificativo n. 01161664204399** a richiesta del signor REDDAVIDE DANIELE nato a FOGGIA il 27.08.1978 per uso amministrativo

Ascoli Satriano li 12.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
F.to Ing. Michele BRUNO
Documento firmato digitalmente





Comune di Ascoli Satriano

(Via Torre Arsa, 3 - 71022 - Provincia di Foggia)

www.comune.ascolisatriano.fg.it

5° SETTORE - UFFICIO TECNICO

Assetto del territorio, Ambiente e Attività Produttive

[-tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it](mailto:tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it), protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 143/2022

Prot.n. 8995

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la nota prot. n. 8995 del 22.07.2022 con la quale il signor REDDAVIDE DANIELE nato a FOGGIA il 27.08.1978 ha chiesto il certificato di destinazione urbanistica dei seguenti terreni:

Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 111, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la ricevuta del versamento di euro 300.00 per diritti di segreteria

Visto l'art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27.12.2002, n.301;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto prefettizio n. 3 del 15.03.2022 ;

C E R T I F I C A

CHE i terreni ubicati nel territorio di questo Comune e riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 111, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 ricadono nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia **“Zone per attività agricole “** così come definite nella deliberazione Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022;

CHE la predetta zona agricola E è destinata in prevalenza all'agricoltura e forestazione, in esse sono ammesse attività produttiva connesse con l'agricoltura come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, i depositi carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore.

La edificazione deve rispettare le norme tecniche di attuazione allegate al predetto PUG, e, specificatamente quelle contenute nel titolo II capo IV, dall'art. 4.01.b all'art. 4.07, articoli in parte modificati (4.02/var – 4.04/var -4.06/var 4.07/var e 4.05 abrogato) con deliberazione Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022 come di seguito indicati

Art. 4.01.b – Zone produttive: norme generali

1. Nelle zone agricole le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

zonale o simili), tali necessità devono risultare da “piani di utilizzazione” o “piani di sviluppo aziendale” che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove; per gli interventi connessi con le attività non specificatamente agricole, il progetto deve fare specifico riferimento anche ai contenuti delle leggi settoriali di riferimento, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

2. Per gli insediamenti relativi ad attività non agricole, già presenti in dette zone agricole alla data di adozione del PUG, è consentito l’adeguamento delle costruzioni esistenti con incremento massimo dei parametri Sf, Iff, Sc, del 20% e nel rispetto di H, Dc, Df, Ds; detto adeguamento deve essere correlato a dimostrate esigenze, esplicitate nei “piani” di cui sopra, e gli eventuali nuovi volumi non possono essere destinati a residenza. Detti interventi sono soggetti a permesso di costruire oneroso e ad atto d’obbligo attestante sia la destinazione d’uso dell’edificio sia l’asservimento dell’area di pertinenza (che, comunque rimane con destinazione di zona “agricola”). Non è ammesso l’accorpamento di aree di terreni non confinanti.
3. Nelle zone agricole sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente alla data del 14.07.2006 (data di adozione del PUG) anche mediante ristrutturazione con la modifica di destinazione d’uso degli edifici che ferma restando la destinazione agricola delle aree di pertinenza- possono assumere destinazioni: residenziale (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza (commercio al minuto, studi professionali, artigianato di servizio, ecc.), per servizi alle attività produttive (laboratori, uffici, ecc.), e per il tempo libero.
4. La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell’art.31 della legge statale n.457/78, non può modificare la planivolumetria esistente salvo che per i volumi necessari per gli impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, per la eliminazione delle barriere architettoniche, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti. Detti interventi sono soggetti a permesso di costruire oneroso e ad atto d’obbligo attestante sia la nuova destinazione d’uso dell’edificio, sia l’asservimento delle aree di pertinenza.
5. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della parte terza del D.vo n.42/2004 o di edifici di interesse ambientale, tutelati a norma dello stesso D.vo, il Comune deve chiedere l’autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.
6. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PUG a tutela, non vincolati da provvedimenti statali e/o regionali, il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere dell’UTC eventualmente integrato dal membro “esperto” sulla tutela paesaggistica.

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l’uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole “E” sono destinate in prevalenza all’agricoltura ed alla forestazione.
 - 1.1. Non è consentita l’edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.
 - 1.2. E’ consentita l’edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
2. Sono ammesse attività produttive connesse con l’agricoltura, come l’allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.
3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le

prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
 - Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non “costruzioni”, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

1. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate “insediamenti civili” (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

2. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla

costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

3. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione
4. con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure “a giorno” su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante
5. grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di “sentieri” ecologici.

Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - *Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici* (elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR), si prescrive che:

- gli *interventi di ristrutturazione edilizia* devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
 - gli *interventi di demolizione e ricostruzione* sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia
 - eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
 - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.6) (elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
- b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
- c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle L.R. n° 6/66-1979.
- d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - “Codice di Buona pratica Agricola”,
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 – “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati –

- Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art. 4.03 – Attività complementari insediabili nelle zone agricole

Le attività complementari di tipo agri-turistico, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali, alla integrazione delle attività agricole ed al mantenimento/ recupero di strutture esistenti, sono insediabili nelle zone agricole.

Art 4.04/var – Attività di trasformazione prodotti agricoli ed attività zootecniche insediabili nelle zone agricole di cui all' art. 4.02/var

1. Nelle zone agricole sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico (ancorché non rientranti negli “insediamenti civili” ai sensi della Disp. MM LL PP 08.05.1980), con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

2. La edificazione connessa con dette attività, sottoposta a permesso di costruire oneroso, è subordinata alla approvazione in Consiglio Comunale del relativo progetto (corredato da apposita relazione esplicitante la tutela degli aspetti paesaggistici ed il piano di sviluppo aziendale).

3. L'edificazione deve risultare conforme ai seguenti parametri:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,10 mc/mq, di cui massimo 0,03 mc/mq destinabili alla residenza;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 20% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 8,00 salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità di quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche.-
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

4. Nell'ambito della volumetria e superficie coperta prescritte, sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie massima pari al 10% della superficie coperta.

5. Tali insediamenti sono, comunque, subordinati al preventivo parere della ASL competente ed alla predisposizione di impianti di trattamento per gli scarichi aeriformi, liquidi e solidi (in conformità anche delle leggi di settore); per gli stessi, inoltre, vanno precisate le distanze dai confini e dagli alloggi di pertinenza sia degli edifici sia dei recinti/vasche di stabulazione/ allevamento.

6. Per l'insediamento di dette attività è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità, che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

Art 4.05 - abrogato

4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico non di interesse per il presente certificato

Art 4.07/var - Prescrizioni comuni a tutte le Zone Agricole del PUG

I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;

f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.

g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;

i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;

l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;

m) E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-446-447-448, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, , foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 sono sottoposti al vincolo del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del tipo PG1 ossia area a rischio geomorfologico medio e moderato

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 449-450-451, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31 e foglio di mappa n. 23 particella n. 111, non sono sottoposti al vincolo del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Che i terreni al foglio di mappa foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 sono sottoposti al vincolo del tipo AP ossia aree ad alta pericolosità idraulica

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 111, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 **non sono gravati dal vincolo degli usi civici;**

CHE i predetti terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

111, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 sono soggetti alle norme rinvenienti dal P.P.T.R. Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015 e alle norme rinvenienti dall'adeguamento del PUG al PPTR giusta delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11.12.2021;

CHE i predetti terreni riportati in catasto al Foglio di mappa 58 particelle nn. 3-225-228-230-232-234-241-71-113-59-443-444-445-60-449-450-451-446-447-448, foglio di mappa n. 59 particelle nn. 145-146-147-148-149-150-30-31, foglio di mappa n. 10 particelle nn. 99-131-132-175-176-177-103-104-107-105-106-108-115-116-117-124-125-1-7-46-64-141-73-74-75-78-79-80-82-120-121-113-138-110-127-135, foglio di mappa n. 12 particelle nn.1-59-231, foglio di mappa n. 7 particella n. 14, foglio di mappa n. 23 particella n. 111, foglio di mappa n. 24 particella n. 43, foglio di mappa n. 19 particella n. 53 e foglio di mappa n. 57 particelle nn. 84-85-86-88-89 sono soggetti alle norme derivanti dall' approvazione della variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito dell'adeguamento del PUG vigente al PPTR regionale giusta Delibera Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022;

Si rilascia in bollo **assolto ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico con numero identificativo n. 01161664204399** a richiesta del signor REDDAVIDE DANIELE nato a FOGGIA il 27.08.1978 per uso amministrativo

Ascoli Satriano li 12.09.2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
F.to Ing. Michele BRUNO
Documento firmato digitalmente**



	COMUNE DI DELICETO (Provincia di Foggia) UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E PATRIMONIO	ASSOCIAZIONE  BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA
Cod. Fisc. 80003310713 P. IVA: 01089670713	Corso Regina Margherita n° 45 (c.a.p. 71026) e-mail utc@comune.deliceto.fg.it pec: protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it	Tel. 0881/967411

Deliceto, 24/08/2022

Prot. ingr. 2022/0007278

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n.86

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la richiesta acquisita al prot.n. 2022/0007278 del 22/07/2022 presentata dal sig. **Reddavidè Daniele** nato a Foggia (FG) il **27/08/1978** e residente in **Candela** in **Piazza Gramsci**, n. 16A, con codice fiscale **RDDDNL78M27D643N**, tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica.

- Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che il terreno distinto in mappa:

Tipo Immobile **PT** - Foglio **42** - Numero **383**

Foglio 42 Particella 383

01 - STRUMENTI URBANISTICI

PIANO REGOLATORE GENERALE

- Piano Regolatore Generale
 - *E1 - ZONA AGRICOLA E1 (pari al 99,7%)
 - o NTA PRG - Art. 1

02 - PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE - PUGLIA

6.3.1 - COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

- UCP - Area rispetto siti storico culturali
 - *Area rispetto siti storico culturali (pari al 11,9%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PPTR - Art. 78
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PPTR - Art. 77
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PPTR - Art. 81
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PPTR - Art. 82
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PPTR - Art. 83

03 - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

PAI

- Pericolosità geomorfologica
 - *PG1 - Bassa pericolosità da frana (pari al 99,5%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PAI - TITOLO III

Il terreno di che trattasi **non è compreso nell'inventario dei beni di uso civico** di cui alla L.R. n.7 del 28.01.1998, art.5, comma 1 e L.S. n.1766 del 16.06.1927

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia prot. n. 2018/44030 del 23.04.2018.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA - AMBIENTE - PATRIMONIO**
Ing. Caterina INGELIDO
(firmato digitalmente ai sensi D.L.gs 82/2005 e s.m.i.)